ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2008 del 21/04/2022
Oggetto	DPR 59/2013 SMI - DITTA S.POLO LAMIERE S.P.A. PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI COLORNO (PR), VIA M. MELLONI N. 14/A - MODIFICA SOSTANZIALE AUA - PRATICA SUAP 271/2021.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2141 del 21/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventuno APRILE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

IL RESPONSABILE

VISTI:

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L. 241/1990 e s.m.i.;

il D.P.R. 160/2010;

il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;

la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

la L.R. 5/2006;

la L.R. 4/2007;

la L.R. 21/2012;

la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;

La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”

la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;

la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;

il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;

la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);

la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;

la classificazione acustica comunale;

VISTO:

l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

PREMESSO CHE:

l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP dell’Unione Bassa Est Parmense - Sportello “A” di Colorno mediante provvedimento conclusivo emesso in data 20.04.2017 con prot. n. 3968 alla Ditta SAN POLO LAMIERE Spa, per lo stabilimento sito in Comune di Colorno (PR) - via Melloni n. 14/A, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269** del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);

- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico** di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP dell'Unione Bassa Est Parmense con nota prot. n. 2851 del 27.05.2021, acquisita al protocollo di Arpae n. PG_2021_84205 del 27.05.2021, presentata dalla Ditta S. POLO LAMIERE S.P.A. nella persona del Sig. Sandrini Tommaso in qualità di Consigliere con Delega come D.L. (Gestore), con sede legale in Comune di Torrile (PR), via IV Novembre n. 2 e stabilimento ubicato nel Comune di Colorno (PR) - via Melloni n. 14/A, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 s.m.i., con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269** del D.Lgs.152/06 e s.m.i.), per cui la Ditta richiede la modifica sostanziale;
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6**, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per cui la Ditta ha fornito apposita documentazione;

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di: "*Stampaggio, piegatura, lavorazione delle lamiere in genere*";

EVIDENZIATO CHE per la matrice scarichi idrici:

la Ditta ha dichiarato in sede di istanza *"... - che dal suddetto immobile hanno origine solo scarichi di acque reflue di tipo domestico derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, ai sensi dell'art. 124 punto 4 del Dlgs n. 152/2006; - che le acque nere provenienti dall'insediamento recapitano nel collettore fognario comunale ..."*;

RILEVATO CHE:

per poter istruire la pratica, Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma ha chiesto alcuni chiarimenti mediante nota prot. n. PG_2021_87253 del 03.06.2021 alla quale la Ditta ha risposto mediante nota acquisite al protocollo Arpae n. PG_2021_180241 del 23.11.2021 (prot. di trasmissione del Suap n. 6685 del 23.11.2021);

che l'istanza alla data del 23.11.2021 risulta correttamente presentata;

VISTI:

- la richiesta di pareri formulata da Arpae SAC di Parma mediante nota prot. n. PG_2021_187835 del 06.12.2021;
- la contestuale richiesta di relazione tecnica formulata da Arpae SAC di Parma ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest (APAO) - Servizio Territoriale (ST) di Parma;

- la richiesta di integrazioni documentali espressa da Arpae APAO ST di Parma mediante nota prot. n. PG_2022_2062 del 10.01.2022;
- la conseguente richiesta di integrazioni formulata da Arpae SAC di Parma alla Ditta mediante nota prot. n. PG_2022_6730 del 17.01.2022;

- la richiesta di integrazioni documentali espressa da AUSL di Parma - S.I.S.P. Parma mediante nota prot. n. 4048 del 20.01.2022;
- la conseguente richiesta di integrazioni formulata dal Suap alla Ditta mediante nota prot. n. 354 del 21.01.2022 (acquista al protocollo Arpae n. PG_2022_10063 del 24.01.2022);

- le integrazioni documentali fornite dalla Ditta mediante nota trasmessa dal Suap con prot. n. 769 del 10.02.2022, acquisita al protocollo Arpae n. PG_2022_22128 del 10.02.2022;

- il parere favorevole espresso per quanto di competenza da AUSL di Parma - S.I.S.P. PARMA mediante prot. n. 16151 del 09.03.2022, trasmesso dal Suap mediante prot. n. 1356 del 10.03.2022 ed acquisito al protocollo Arpae n. PG_2022_39956 del 10.03.2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae APAO ST di Parma prot. n. PG_2022_56377 del 05.04.2022, allegata alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- il pareri favorevoli espressi per quanto di competenza dal Comune di Colorno mediante nota n. 16519 del 29.12.2021, trasmessa dal Suap con prot. n. 2093 del 11.04.2022 ed acquisita al protocollo Arpae n. PG_2022_60353 del 11.04.2022, allegata alla presente quale parte integrante (Allegato 3);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 s.m.i., **l'atto di adozione dell'AUA emesso da ARPAE con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1859 del**

07.04.2017, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP dell'Unione Bassa Est Parmense - Sportello "A" di Colorno mediante provvedimento conclusivo emesso in data 20.04.2017 con prot. n. 3968, a favore della Ditta S. POLO LAMIERE S.P.A. nella persona del Sig. Sandrini Tommaso in qualità di Consigliere con Delega come D.L. (Gestore), con sede legale in Comune di Torrile (PR), via IV Novembre n. 2 e stabilimento ubicato nel Comune di Colorno (PR) - via Melloni n. 14/A, relativo all'esercizio dell'attività di "*Stampaggio, piegatura, lavorazione delle lamiere in genere*", **per i titoli abilitativi sotto elencati**:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1859 del 07.04.2017:

- **per il titolo abilitativo "comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447",** al rispetto rigoroso da parte del Gestore e Legale Rappresentante per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto anche delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nei pareri espressi da: Ausl di Parma (prot. n. 16151 del 09.03.2022) e Comune di Colorno (prot. n. 16519 del 29.12.2021) ;

Per quanto di seguito riportato per la matrice emissioni in atmosfera si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'atto di adozione dell'AUA emesso da ARPAE con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1859 del 07.04.2017, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP dell'Unione Bassa Est Parmense - Sportello "A" di Colorno mediante provvedimento conclusivo emesso in data 20.04.2017 con prot. n. 3968.

"…SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PG_2022_56377 del 05.04.2022 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti l'emissione E01 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambiente Ovest - Sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambiente Ovest - Sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti**

originanti l'emissione E01 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;

- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., all'emissione E01 devono avere una periodicità almeno annuale.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

- **si precisa che i parametri da controllare, utilizzando i metodi specificati nella tabella che segue, sono quelli degli inquinanti citati nella relazione tecnica di ARPAE – ST sopra richiamata ed allegata al presente Atto;**

- i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259:2008 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 smi;
- per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Polveri PM10 e/o PM2,5 (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO2)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401

Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2019; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N2O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO3) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H2SO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H3PO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1

Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H2S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH4)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015

Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)

Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)

Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. (**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un’ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose;

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l’indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l’autorità di controllo;

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271

del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O2%,CO2%,CO%,H2O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i

certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di un'anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

..."

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae – SAC di Parma con determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-1859 del 07.04.2017, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP dell'Unione Bassa Est Parmense - Sportello "A" di Colorno mediante provvedimento conclusivo emesso in data 20.04.2017 con prot. n. 3968, e **di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae – SAC di Parma con determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-1859 del 07.04.2017**,** recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP dell'Unione Bassa Est Parmense - Sportello "A" di Colorno mediante provvedimento conclusivo emesso in data 20.04.2017 con prot. n. 3968.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP dell'Unione Bassa Est Parmense. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP dell'Unione Bassa Est Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Colorno ed AUSL di Parma - S.I.S.P. PARMA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP dell'Unione Bassa Est Parmense all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Tecnico di riferimento: Lorenzo Vallone

Rif. Sinadoc: 2021-15854

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0016151

DATA: 09/03/2022

OGGETTO: Pratica suap 271/2021 Istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n.3968 rilasciata dal SUAP del comune di Colorno - UNIONE 20/04 /2017 BASSA EST PARMENSE - Sandrini Tommaso - S. POLO LAMIERE S.P.A. Parere definitivo.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0016151_2022_Lettera_firmata.pdf:	Sodano Natalia	DD47416C34408C4912C5DC5A63E7A97D D587EF653C87B69720C2A3A815FAC3BA

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

DIPARTIMENTO Sanita' Pubblica

agenzia regionale per la prevenzione
dell'ambiente e l'energia sac
aoopr@cert.arpa.emr.it

SUAP UNIONE BASSA EST
suap.
unionebassaestparmense@legalmail.it

OGGETTO: Pratica suap 271/2021 Istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n.3968 rilasciata dal SUAP del comune di Colorno - UNIONE BASSA EST PARMENSE - Sandrini Tommaso - S. POLO LAMIERE S.P.A. Parere definitivo. 20/04/2017

Valutata la documentazione integrativa inviata dalla Ditta in data 10/02/2022 prot.n.9289, in risposta alle richieste avanzate dallo Scrivente in data 20/01/2022 prot.n.4048 in merito a chiarimenti su alcune emissioni, lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, esprime parere igienico-sanitario favorevole.

Cordiali saluti

Firmato digitalmente da:
Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani

Elisa Mariani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

ALLEGATO 2

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 271/21 del Comune di Colorno(PR).
Relazione Tecnica

Ditta: **SAN POLO LAMIERE S.P.A.**
sede legale in via IV Novembre n.2, Comune di San Polo di Torrile.
stabilimento in via Macedonio Melloni n.14/A, Fraz. Vedole, Comune di Colorno (PR).

Dall'esamina della documentazione in oggetto, relativa alla modifica sostanziale dell' A.U.A. rilasciata con Atto n. 3698 del 20/04/2017 di seguito si esprime la valutazione di competenza in relazione alla modifica proposta.

Considerato che:

1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento *n. 3698 del 20/04/2017*
2. l'attività industriale prevede **"Stampaggio, piegatura, lavorazione lamiere in genere"**;
3. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
4. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
6. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
7. la ditta dichiara la dismissione della emissione E1 spazzolatura e l'introduzione della nuova emissione E1 falegnameria
8. è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente:
    a. **EMISSIONE da E4 a E17 "Caldaia "(potenzialità tra 21 e 72 kW)**
9. è stata verificata la presenza di impianti non sottoposti al Titolo I come previsto da art.272 comma 5 del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente:
    a. **EMISSIONE da ES1 a ES5 "Estrattore ricambio aria ambiente capannone"**

si ritiene che

la ditta SanPolo Lamiere s.p.a, il cui Gestore è il Sig. Sandrini Tommaso, con sede legale in via IV Novembre n.2, Comune di San Polo di TOrrile e impianti siti in via Macedonio Melloni n.14/A, Fraz. Vedole, Comune di Colorno (PR) debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE E01: - "FALEGNAMERIA".
NUOVA EMISSIONE

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.
Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	2100	Nm^3/h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	10	m
materiale particellare	10	mg/Nm^3
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E02- E03: - "Area carico scarico merci".
EMISSIONE E18: - "gruppo elettrogeno emergenza" (30kW).
EMISSIONE E19: - "compressore" (30kW)
EMISSIONE E20: - "compressore emergenza" (37kW)

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E1 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni.La misura della concentrazione dovrà essere calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E1 debbono avere una periodicità annuale.

Per gli impianti del capitolo precedente, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	San Polo Lamiere
Partita IVA/Codice fiscale:	01635090341
Sede legale:	via IV Novembre n.2, Comune di San Polo di TOrrile
Gestore:	Sandrini Tommaso
Sede locale impianti:	via Macedonio Melloni n.14/A, Fraz. Vedole, Comune di Colorno (PR)
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Stampaggio, piegatura, lavorazione lamiere in genere
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	materie prime
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	85000 ton
Indicatore 2:	
Parametri di esercizio	

Giorni/anno funzionamento:	270
Altezza media sbocco emissione:	10 m
Temperatura media emissioni:	ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni kg/anno	
PM (Materiale Particellare):	90,7

Il Tecnico	La Responsabile del Distretto di Parma
Gabriele Vara	Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Sinadoc:15854/21

ALLEGATO 3

COMUNE DI COLORNO

Provincia di Parma

Via Cavour n. 9 ☎ 0521/313711 - 0521/313744 Cod. Fiscale e Part. IVA 00226180347

Prot. n. 16519

Colorno, lì 23 dicembre 2021

c.a.

SUAP UNIONE BASSA EST PARMENSE

Trasmissione via PEC

e p.c.

ARPAE – SAC

PARMA

Trasmissione via PEC

OGGETTO: Rif. Suap 271/2021 Istanza di Modifica Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. S.POLO LAMIERE SPA per l'insediamento in Comune di Colorno - via M. Melloni, 14/a loc. Vedole
Parere Comune di Colorno

Vista l'istanza di Modifica Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta S.POLO LAMIERE SPA, relativa all'insediamento in Comune di Colorno - via M. Melloni, 14/a loc. Vedole, rif. SUAP 271/2021, presentata in data 27/05/2021 e la relativa documentazione a completamento pervenuta il 23/11/2021.

Premesso che la procedura di AUA ricomprende il rilascio di diversi titoli ambientali come disciplinato dall'art. 3 del D.P.R. 59/2013. Che, nello specifico, l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue (art. 124 e seguenti del D.L.vo n. 152/2006), l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (art. 269 del D.L.vo n. 152/2006) e di carattere generale per gli impianti e le attività in deroga (art. 272 del D.L.vo n. 152/2006), e il nulla osta acustico (all'art. 8, commi 4 e 6, della L. 447/1995) per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali; sono competenza o richiedono l'espressione di parere da parte del Comune;

Considerato che la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n.3968 del 20/04/2017, è relativa alla matrice emissione in atmosfera ed impatto acustico dello stabilimento della ditta San Polo Lamiere S.p.a. di Via Macedonio Melloni n. 14/A a Colorno (PR). Ed in particolare riguarda le seguenti modifiche rispetto alla situazione già autorizzata:

- EMISSIONE E01 a seguito di inserimento di nuova attività di falegnameria e contestuale archiviazione della precedente emissione per spazzolatura lamiere in quanto l'impianto è stato dismesso;
- EMISSIONI E02 e E03 per aspirazione gas di scarico mezzi
- EMISSIONI E04, E05, E06 per diversi impianti riscaldamento acqua uso civile
- EMISSIONE da E07 a E17 per AEROTERMI a gas metano per riscaldamento capannone
- EMISSIONE E18 per Gruppo Elettrogeno;

- EMISSIONE E19 per compressore;
- EMISSIONE E20 per compressore di emergenza;
- ESTRATTORI PER RICAMBIO ARIA CAPANNONE (ES1, ES2, ES3, ES4, ES5)

Considerato che il Comune in relazione alle emissioni in atmosfera esprime un parere in merito alla compatibilità urbanistica e igienico-sanitaria dell'attività ai sensi del D.P.R. 380/2001 e del R.D. 1265/1934, si valuta che:

l'area aziendale fa parte della Zona D con destinazione "industriale e artigianale di completamento interna." normata dall'art.26 delle N.A. del RUE vigente. In tale zona sono consentiti gli usi artigianali e industriali.

le emissioni riguardano in massima parte gas derivanti da normali impianti di combustione (gas scarico mezzi, riscaldamento a metano, gruppo elettrogeno, compressore).

Considerato che il Comune in materia di inquinamento acustico esprime un nulla osta sensi della L. 447/1995 oppure apposita dichiarazione che indichi i motivi di esclusione, si valuta che:

l'area aziendale si colloca in Classe Acustica V "Aree prevalentemente industriali" della ZAC, con valori limite assoluti di immissione di 70 dB(A) per il periodo diurno e 60 dB(A) per il periodo notturno e soggette all'applicazione del criterio differenziale.

I recettori individuati dalla valutazione previsionale di impatto acustico, sottoscritta da un TCA, in Classe Acustica IV "Aree di intensa attività umana" della ZAC, con valori limite assoluti di immissione di 65 dB(A) per il periodo diurno e 55 dB(A) per il periodo notturno e soggette all'applicazione del criterio differenziale.

La stessa valutazione previsionale di impatto acustico, sottoscritta da un TCA, dichiara che l'attività si svolge solo in periodo diurno, individua i recettori nei fabbricati residenziali di via Pasini, e valuta che: *"la realizzazione in progetto non comporta la creazione di significative sorgenti sonore che potrebbero influenzare significativamente il clima acustico della zona"* e *"1. I valori limite assoluti di immissione e di emissione sono rispettati per il periodo diurno; 2. La differenza tra il livello del Rumore Ambientale previsto e quello del Rumore Residuo (criterio differenziale) è inferiore ai 5 dB durante il periodo diurno."*

Valutato che l'area aziendale risulta conforme agli strumenti urbanistici vigenti e che non si ravvisano i presupposti per problematiche di carattere igientico-anitario;

Valutato che viene dichiarato attraverso apposito studio il rispetto dei limiti assoluti di immissione per la classe acustica IV (relativa ai recettori) e il rispetto dei limiti previsti dal criterio differenziale;

Visto quanto sopra si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti

e

NULLA OSTA ACUSTICO

per la modifica all'attività produttiva

Restando a disposizione, si porgono distinti saluti.

il Responsabile dell'Ufficio Ambiente e Sicurezza
(dott. Luca Dall'Aglio)[1]

1**Originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 (da sottoscrivere in caso di stampa)**

Si attesta che la presente copia, composta di n°2, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente documento originale firmato digitalmente conservato agli atti con prot.<NUM. PROTOCOLLO> presso il Comune di Colorno.

Colorno, lì …..…….. Firma ……..

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.